COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 25/03/2010

N. 84

OGGETTO : RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - PRESA D'ATTO NECESSITA' DI ADEGUAMENTO; RELAZIONI SINDACALI: CONTRATTAZIONE, CONCERTAZIONE, INFORMAZIONE COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

L'anno Duemiladieci, addì venticinque del mese di Marzo, alle ore 17:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	VACCAREZZA GIULIANO	- Sindaco	X	
2.	CAVERI MAURO	- Vice Sindaco	X	
3.	ARMANINO MAURO	- Assessore	X	
4.	BOGGIANO MASSIMO	- Assessore	X	
5.	DASSO LORENZO	- Assessore	X	
6.	IMPARATO CARMINE	- Assessore	X	
7.	MANCA RAFFAELE	- Assessore	X	
8.	STEFANI GUIDO	- Assessore	X	
		TOTALE	8	0

Partecipa il Segretario Generale Avv. CONCETTA ORLANDO

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Mauro Caveri ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso:

il lavoro pubblico alle dipendenze degli Enti Locali è interessato da un ampio processo di riforma. In particolare la legge n. 69/2009, la legge n.15/2009 e il decreto legislativo n. 150/2009 hanno inciso su importanti istituti del rapporto di lavoro pubblico e soprattutto nelle relazioni tra legislazione e contrattazione decentrata, stabilendo in linea di principio il primato della legge sulla contrattazione e dal punto di vista delle relazioni sindacali, prevedendo la possibile disciplina unilaterale da parte datoriale in caso di mancato accordo entro i tempi.

Anche se le previsioni del comma 2 dell'articolo 31 citato non sono comprese tra i principi elencati al comma 1 del medesimo articolo, come oggetto dell'adeguamento normativo e organizzativo degli enti locali.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, al comma 2 prevede come fonte di disciplina primaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile nonché le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
Dispone inoltre che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi.

Alla luce di quanto sopra occorre una ricognizione delle norme legislative e contrattuali in materia di relazioni sindacali, finalizzata alla gestione della nuova stagione contrattuale.

L'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, prevede che oggetto di contrattazione collettiva sia la disciplina dei "diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.", mentre esclude espressamente dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

Una materia tipica di contrattazione collettiva è costituita, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, dal trattamento economico, fondamentale ed accessorio.

Il trattamento accessorio, definito dai contratti collettivi in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del dgls n. 165/2001, essere collegato

a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

L'articolo 45 citato, al comma 3 bis, dispone inoltre che "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato*".

La contrattazione collettiva integrativa, oltre ai limiti derivanti dalle fonti di rango legislativo, come indicate dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, trova un ulteriore limite nella contrattazione collettiva nazionale, rispetto alla quale non può derogare, a pena di nullità.

La nullità di clausole contrattuali in contrasto con disposizioni imperative o con le norme della contrattazione collettiva è espressamente prevista dal comma 3 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che testualmente dispone: *Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*

Ma già il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali del 01/04/1999 , aggiornato con il ccnl del 22.1.2004, prevedeva all'articolo 4 comma 5 la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportanti oneri non previsti. (5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate).

Uno dei casi di nullità frequentemente riscontrati dalle Autorità ispettive, è costituita dalla violazione delle norme sulle relazioni sindacali, nel senso che sono disciplinate in sede di contrattazione decentrata, materie che non vi sono soggette, oppure il caso di violazione del principio di unicità della sessione negoziale sancito dall'articolo 5 comma 1 del ccnl del 1.4.1999 e ribadito dai contratti collettivi successivi *("1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi **in un'unica sessione negoziale**. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale* - articolo 5 del ccnl del 1.4.1999 come sostituito dal ccnl del 22.01.2004).

La nullità delle clausole della contrattazione integrativa è ulteriormente specificata al comma 3 quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 10/2009, che evidenzia in modo puntuale i limiti della contrattazione integrativa:

- divieto di stanziare risorse aggiuntive nella contrattazione integrativa al di fuori dei casi ammessi dalla contrattazione nazionale

"Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa."

- Attuazione del "ciclo della performance" nell'ente come condizione per stanziare risorse aggiuntive nella contrattazione integrativa. Secondo le linee guida dell' Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) il ciclo della performance negli Enti Locali può fare riferimento agli strumenti di

programmazione previsti dall'ordinamento degli enti locali e segnatamente la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli Obiettivi.

"Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

- divieto di sottoscrivere contratti decentrati in contrasto con la legge o con i contratti collettivi nazionali, o su materie non rimesse alla contrattazione integrativa, o che comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione dell'Ente.
-

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

- sanzione della nullità delle clausole contrattuali in violazione dei vincoli e limiti di competenza imposti alla contrattazione, e sostituzione automatica della clausola nulla con quella lecita.
-

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

- obbligo per l'Ente di recuperare le somme eventualmente erogate in violazione dei vincoli e limiti previsti, nella sezione negoziale successiva.

In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

- decorrenza delle nuove norme dal contratto successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009.

Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 10/2009, prevede inoltre una serie di controlli sulla contrattazione integrativa:

- controllo dell'organo di revisione

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

- Invio di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa al Ministero dell' economia e Finanze entro il 31 maggio di ogni anno.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, *al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente*

ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

- Pubblicazione dei contratti integrativi sul sito web dell'Amministrazione

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

- trasmissione all'Aran della relazione illustrativa dell'organo di revisione

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

- sanzioni per i mancati controlli e per l'inadempimento degli oneri di pubblicità e comunicazione

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Alcuni degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 150/2009 dovranno essere attuati dagli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, entro il 31.12.2010, come previsto dal comma 1 dell'articolo 31 del dlgs n. 150/2009 nel combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo.

Il comma 2 dell'articolo 31 citato prevede inoltre un'importante novità nell'erogazione del salario accessorio a favore del personale e dei dirigenti, vincolante per la futura contrattazione collettiva nazionale e decentrata: *"..gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre."*

L'attuazione delle fasce di merito connesse al ciclo della performance negli enti locali non può essere immediata, come rilevato anche dall'Anci nelle linee guida sull'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli enti locali: *«..occorre sottolineare che poiché il trattamento accessorio resta di competenza della contrattazione nazionale, sarà il contratto nazionale a definire il concetto di "quota prevalente" e, dunque, sarà il contratto nazionale ad indicare le modalità di ridefinizione dei fondi destinati al trattamento accessorio al fine di dare attuazione alle previsioni in oggetto».*

Si rende quindi opportuno stabilire delle corrette relazioni sindacali, come premessa ineludibile di legalità e buona fede contrattuale.

Le relazioni sindacali possono essere declinate come segue

- contrattazione

da svolgersi esclusivamente nelle materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa e per cui è necessario un accordo tra le parti, pur con la possibilità di determinazioni unilaterali in via provvisoria, come ammesso dall'art. 40 del dlgs n. 165/2001. Le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa sono definite dagli articoli 4, 6, 16 comma 2 del ccnl del 1.4.1999, 19 del ccnl del 14.9.2000, materie che vanno reinterpretate alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009;

- concertazione

é disciplinata dall'articolo 8 del ccnl del 1.4.1999, come sostituito dal ccnl del 22.1.2004, si attiva nelle materie espressamente previste, a richiesta della parte sindacale che riceve l'informazione, e si conclude con un verbale in cui le parti riassumono le rispettive posizioni, ma non è necessario un accordo;

- informazione

disciplinata dall'articolo 7 del ccnl del 1.4.1999 e concernente gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, riguardanti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L'informazione normalmente è successiva, ma deve essere preventiva nelle materia per cui è prevista la concertazione o la contrattazione.

L'articolo 10 del ccnl del 1.4.1999, disciplina la composizione della delegazione trattante di parte pubblica con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa.

In merito l'Aran (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha sottolineato che della delegazione trattante di parte pubblica non possano far parte membri politici, in questo avallata da costante giurisprudenza, e che *"L'ente individua i componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e conoscenze possedute dai dirigenti (o dai funzionari negli enti di ridotte dimensioni demografiche) e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare."* (parere n 499-10A3) e di essa non possono far parte esperti esterni all'Ente (499-10A4).

Per quanto riguarda l'informazione, vertendo la stessa su tematiche di ordine generale, essa dovrà essere curata dal responsabile di procedimento o dirigente che adotta o istruisce il provvedimento relativo alla materia oggetto di informazione.

Con riferimento invece alla concertazione, non è necessario che la stessa venga condotta dalla delegazione trattante di parte pubblica come individuata per la contrattazione integrativa, ma può essere svolta dal singolo dirigente interessato, eventualmente coadiuvato dal dirigente amministrativo o dal Segretario Direttore, a seconda della materia oggetto di concertazione.

Con riferimento alla procedura di contrattazione essa può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

- l'Ente, tramite il competente dirigente, determina il fondo ex articolo 15 ccnl del 1.4.1999, applicando le norme contrattuali e legislative tempo per tempo vigenti.
- La parte sindacale presenta una piattaforma

- L'Ente, tramite il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, convoca la parte sindacali entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma per l'avvio del negoziato, che si svolge in uno o più incontri.

Se il negoziato non si conclude entro il termine fissato dal contratto nazionale, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, e l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. (articolo 40 commi 3 bis e 3 ter del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150/2001).

- Sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo il responsabile del servizio finanziario predispone una relazione illustrativa tecnico - finanziaria
- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo è inviato all'organo di revisione entro 5 giorni dalla sottoscrizione, corredato dalla relazione illustrativa tecnico – finanziaria.
- In caso di rilievi da parte dell'organo di revisione, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, la giunta autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
- Il contratto va trasmesso entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva all'Aran
-

Tutto ciò premesso

Occorre procedere all'individuazione dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché dei soggetti di parte pubblica competenti alla concertazione.

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto e' stata svolta dal Responsabile del Procedimento Avv. Concetta Orlando;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Amministrativa Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica in data 24.032010;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1) Di prendere atto della necessità di attuare nel Comune di Lavagna il ciclo della performance utilizzando gli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento degli enti locali, nella consapevolezza che il metodo della programmazione e del controllo, costituisce il raccordo necessario tra indirizzo politico e gestione, e si pone anche come condizione indispensabile per un uso adeguato del salario accessorio.

2) Di dare atto che i tempi di attuazione della riforma recata dal decreto legislativo n. 150/2009, presso gli enti locali prevede una serie di scadenze, tra cui la principale è quella del 31.12.2010.

3) Di prendere atto, come indicato da Anci, che alcuni istituti dovranno essere disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale prima di poter essere attuati dai singoli Enti, e tra questi la suddivisione in fasce di merito ai fini dell'erogazione del salario accessorio.

4) Di riconoscere, nel rispetto delle nuove norme sul rapporto di lavoro pubblico, il ruolo fondamentale delle organizzazioni sindacali del comparto Regioni ed Autonomie Locali, coprotagoniste, assieme alla Pubblica Amministrazione, della promozione dell'innovazione organizzativa, non disgiunta dal rispetto delle garanzie e diritti dei lavoratori pubblici e dal rispetto per il ruolo datoriale della dirigenza.

5) Di impegnarsi a promuovere con le organizzazioni sindacali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, un protocollo d'intesa diretto a disciplinare nel periodo di attuazione della riforma del pubblico impiego, un metodo condiviso nella gestione delle relazioni sindacali, nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle interpretazioni fornite dalle Autorità competenti, nella consapevolezza che il rispetto delle regole della contrattazione costituisce il presupposto fondamentale per una serena negoziazione, con conseguente vantaggio sia per i lavoratori che per la dirigenza facente parte della delegazione trattante di parte pubblica, che per i cittadini, rappresentati dall'Amministrazione, le cui risorse economiche devono essere gestite nel rispetto delle norme.

6) Di costituire la delegazione trattante di parte pubblica come segue:

Presidente il Segretario Direttore Generale :Avv. Concetta Orlando

2 componenti dirigenti del Comune di Lavagna : Dott.ssa Lorella Cella e Dott.ssa Enrica Olivieri;

7) Di stabilire che la concertazione viene svolta dal Segretario Direttore generale, coadiuvato dal dirigente amministrativo ed eventualmente dal dirigente specificamente interessato, qualora la materia oggetto di concertazione si riferisca ad una singola area dell'Ente.

8) Di dare atto che l'informazione deve essere svolta a cura del dirigente che ha curato l'istruttoria dell'atto generale, cui l'informazione si riferisce.

9) Di comunicare il presente provvedimento ai dirigenti del Comune.

10) Di inviare copia del presente provvedimento alla rappresentanza sindacale unitaria e alle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie del contratto collettivo del comparto.

11) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e' l'Avv. Concetta Orlando la quale ha curato l'istruttoria ed e' incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)

Il Segretario Generale
(C. Orlando)

==========

Affissa copia all'Albo Pretorio di questo Comune in data 30 MAR. 2010 e contestualmente pubblicata sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)